

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
(Provincia di Lucca)



**Regolamento relativo a cremazione,
affidamento, conservazione e dispersione delle
ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.**

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Art. 1 -Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n.29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente/rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione

alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori la volontà è manifestata da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la patria potestà ;per le persone interdette o inabili la volontà è manifestata dai legali rappresentanti (tutore , curatore). La volontà dei congiunti in luogo del defunto è manifestata per scritto nella forma semplificata prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione (Dichiarazione Sostitutiva atto di notorietà con allegato relativo documento di identificazione)

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso. L'iscrizione all'Associazione di cui sopra consente di poter procedere alla cremazione del defunto anche contro il parere dei familiari.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione del defunto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione stessa. La dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato, in carta libera, redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non era portatore di pace-maker, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. In caso di cremazione di defunto precedentemente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trova la sepoltura.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

L'autorizzazione è rilasciata a richiesta degli aventi titolo o per disposizione del Comune previo assenso degli aventi titolo o, nei casi in cui questi siano irreperibili, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio in uno specifico avviso. La cremazione dei resti mortali e di resti ossei è sempre consentita quando:

-Il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285 del 27/10/1990 la cremazione è ammessa previa acquisizione di assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

-Il decesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 la cremazione è ammessa a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

8. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

9. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 – Caratteristiche delle urne cinerarie – consegna – trasporto

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

La consegna dell'urna cineraria alla persona autorizzata è effettuata dal gestore dell'impianto di cremazione, previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato sia presso l'impianto di cremazione che presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, è inoltre consegnato in copia all'incaricato e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

Art. 4 – Affidamento e dispersione delle ceneri

L'affidamento dell'urna cineraria ai soggetti legittimati per la conservazione all'interno degli edifici è effettuato previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune destinatario dell'urna cineraria stessa; tale documento è consegnato al soggetto affidatario e costituisce documento che accompagnerà le ceneri; copia dell'autorizzazione è altresì conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida nel territorio della Regione Toscana, tuttavia – in attesa di disposizioni che regolino le competenze tra gli enti – nel caso in cui il luogo prescelto per la custodia personale non rientri nel territorio comunale e qualunque sia l'ambito regionale di appartenenza, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di affidamento dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà di procedere all'affidamento espressa in vita dal defunto, o espressa successivamente dagli aventi titolo, con le stesse modalità previste per la cremazione e richiamate all'art. 2, comma 1 e 2

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda per l'affidamento delle ceneri per la custodia personale, può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna (per affidamento e/o dispersione delle ceneri) può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente in vita dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

Qualora la persona incaricata dal defunto fosse indisponibile o impossibilitata all'affidamento delle ceneri, od in mancanza di una espressa indicazione da parte del defunto, la scelta sarà effettuata dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile o degli aventi titolo. In mancanza od in caso di disinteresse, si procederà al deposito transitorio dell'urna, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente regolamento.

L'affidamento dell'urna cineraria è effettuato previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune destinatario dell'urna cineraria; tale documento è consegnato al soggetto affidatario e

costituisce documento che accompagnerà le ceneri; copia dell'autorizzazione è altresì conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2 comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero e, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, si procederà alla conservazione in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.

La dispersione delle ceneri è consentita solo in presenza di manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto nelle forme previste (art. 2, comma 1, lettere a e b) ed è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, qualora non coincidente, del luogo scelto per la dispersione. Qualora il luogo scelto per la dispersione delle ceneri non coincida con il Comune di decesso, l'autorizzazione alla dispersione sarà di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune scelto quale luogo di dispersione.

La volontà del defunto deve risultare da apposita disposizione testamentaria. Tuttavia per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o , se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

L'Ufficiale di Stato Civile è inoltre competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio del Comune, anche quando provenienti da altri Comune o dall'Estero (nel rispetto della normativa vigente), o delle ceneri le cui urne siano già state affidate per la custodia personale o sepolte nel Comune.

Nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro Comune e qualunque sia l'ambito regionale di riferimento, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate all'art. 2 comma 1 lettere a) e b). Non può essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito. In assenza di indicazioni sulla scelta del luogo di dispersione delle ceneri anche da parte dei soggetti suddetti, sarà provveduto con le modalità previste all'art. 10 del presente regolamento.

Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo della dispersione e le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle disposizioni di legge, oltre alla destinazione finale dell'urna vuota. Per la dispersione delle ceneri in natura, dovrà allegarsi dichiarazione con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle norme vigenti, con particolare riguardo alla distanza da centri ed insediamenti abitativi ed alla proprietà dell'area interessate. In caso di aree private, dovrà inoltre allegarsi dichiarazione di consenso alla dispersione resa dai proprietari.

L'urna cineraria, in mancanza di autorizzazione alla custodia personale o alla dispersione delle ceneri, dovrà essere consegnata al cimitero individuato quale destinazione finale.

Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate al Gestore dei servizi cimiteriali che provvederà al recupero e allo smaltimento in conformità alla vigente normativa.

Art. 4 bis - Modalità di conservazione delle ceneri

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.
2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 5 -Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b) la dispersione delle ceneri nel territorio Comunale è consentita nei seguenti luoghi:

a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

e) nei fiumi;

f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi

h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6– Sanzioni Amministrative e Penali

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Art. 7 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registrazione dei luoghi di conservazione delle urne o di dispersione delle ceneri.

Presso l'Ufficio Comunale competente è istituito apposito registro per l'annotazione delle autorizzazioni rilasciate per l'affidamento personale delle urne, dei soggetti affidatari, dei luoghi di conservazione delle urne e di dispersione delle ceneri, oltre che ogni variazione successiva.

1)Affidamenti per la custodia

Per l'affidamento delle urne cinerarie per la custodia personale nei luoghi prescelti e le variazioni di indirizzo e/o del soggetto affidatario, nel registro devono essere annotati:

- Numero d'ordine e data della richiesta
- Nome e cognome del defunto
- Nome e cognome dell'affidatario
- Indirizzo dell'edificio dove verrà conservata l'urna cineraria
- Data rilascio dell'autorizzazione
- Annotazione eventuale aggiornamento

2) Affidamenti per dispersione ceneri

Per l'affidamento delle urne cinerarie ai fini della dispersione delle ceneri, nel registro devono essere annotati:

- Numero d'ordine e data della richiesta

- Nome e cognome del defunto
- Nome e cognome dell'incaricato alla dispersione
- Luogo di dispersione delle ceneri
- Data rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 – Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29 del 31/05/2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione dell'urna e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale (Ufficiale di Stato Civile), in caso di variazione del luogo di cui al punto c) – (variazione di residenza del richiedente e del luogo di conservazione dell'urna cineraria-).

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi della L. R. n. 29 del 31/05/2004:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;

- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente Pubblico e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 11 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Castiglione di Garfagnana promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Castiglione di Garfagnana all'indirizzo: www.comune.castiglionedigarfagnana.lu.it.

Art. 12 – Imposta di bollo

Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla Legge.

Art. 12 bis – Controllo

Il Comune ha facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

Qualora dal controllo dovessero emergere violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a diffidare formalmente l'affidatario, assegnando un termine per la regolarizzazione. In casi di inosservanza è facoltà

dell'Ufficiale di Stato Civile di revocare l'autorizzazione rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna cinerario al cimitero, per la tumulazione o inumazione a carico dell'affidatario o, in caso di disinteresse per la conservazione delle ceneri in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si intendono tacitamente richiamate le disposizioni della normativa vigente in materia.